

Primo Piano

aaa

GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Estesa la platea di Srl obbligate alla nomina di sindaci e revisori

Ridotti notevolmente i parametri che permettono di evitare la prescrizione

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

Con la definitiva approvazione del decreto sulla crisi di impresa la riduzione dei parametri per la nomina dell'organo di controllo o del revisore diventa definitiva.

Tenuto conto del ruolo importante ricoperto dal sindaco e dal revisore, il legislatore della riforma ha ridotto in maniera considerevole (attivo da 4,4 a 2 milioni, ricavi da 8,8 a 2 milioni, dipendenti 10 da 50), i parametri al cui superamento scatta l'obbligo della nomina nelle Srl. È ipotizzabile che i nuovi parametri allargheranno in maniera considerevole il numero dei soggetti che dovranno provvedere alla nomina. Inoltre, a differenza del passato, da quando sarà operativa la nuova versione dell'articolo 2477 del Codice civile sarà sufficiente il superamento di soltanto uno di questi limiti: la norma attuale prevede il superamento di due limiti.

In sede di definizione del provvedimento sono state introdotte ulteriori novità, quale l'aumento a tre degli esercizi in cui consecutivamente non devono essere superati i limiti affinché l'obbligo di nomina del sindaco o del revisore venga meno. Questo dimostra ancora una volta l'attenzione del legislatore nei confronti dell'utilità della funzione dell'organo di controllo e del revisore.

Nell'ultima versione del testo normativo è stato precisato che il monitoraggio dovrà riguardare i due esercizi antecedenti la scadenza per l'adeguamento dello statuto (fissato in nove mesi dall'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 379).

Più problematico è capire quando le Srl interessate dovranno procedere alla nomina. Sul punto la relazione illustrativa è chiara in quanto afferma che «il comma 3 fissa in nove mesi il termine entro il

quale le società interessate all'intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo». Non solo: la relazione aggiunge anche che «un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma dei sistemi di allerta».

Leggendo questi passaggi sembrerebbe che ci sia un termine di nove mesi per provvedere e che non sia possibile andare oltre. Peccato però che la norma richiamata indichi in nove mesi il termine per adeguare gli statuti delle società esistenti. Il che potrebbe portare l'interprete a sostenere che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica, l'obbligo di nomina potrebbe decorrere a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ma c'è di più. Occorre infatti ricordare che il presupposto nasce in un momento ben preciso individuato dal legislatore nell'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti, dando alla stessa 30 giorni per provvedere (così il sesto comma dell'articolo 2477 del Codice civile). Pertanto in presenza di una Srl il cui statuto contenga una clausola analitica, che quindi dovrà essere uniformata alle nuove regole, ci saranno nove mesi dall'entrata in vigore per la modifica della clausola ma non nove mesi per la nomina dell'organo di controllo in quanto, come detto, il presupposto è legato all'assemblea di approvazione del bilancio (nella primavera del 2020) non avendo il legislatore disposto diversamente.

In sede di approvazione del bilancio 2018 opera la attuale clausola statutaria come previsto dal comma 3 dell'articolo 379. Per le società non obbligate alla modifica, la prima assemblea sarà invece quella che si terrà nei primi mesi di quest'anno. Ed è in questa occasione che probabilmente si dovrà verificare l'operatività della nuova norma. Un bel pasticcio a cui soltanto il ministero potrà mettere una pezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCORDATO PREVENTIVO

Priorità ai creditori sui risultati ottenuti con il salvataggio

Il risanamento dell'azienda e la tutela dei posti di lavoro passano in subordine

Giovanni B. Nardecchia

Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Così recita l'articolo 84 del Codice, la prima disposizione del Capo dedicato al concordato preventivo, norma che evidenzia, come indicato nella rubrica, le finalità della procedura. La continuazione d'impresa è quindi funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Il risanamento dell'impresa in crisi e/o il mantenimento dei posti di lavoro possono quindi essere perseguiti, se e in quanto compatibili, ma mai contro l'interesse dei creditori stessi.

La salvaguardia dell'azienda e la tutela dei posti di lavoro ricevono comunque una particolare attenzione dal legislatore delegato. La prima, con l'ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato con continuità aziendale indiretta, caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività in capo ad un altro imprenditore in forza di cessione o conferimento d'azienda. Concordato che può ora essere preceduto da affitto, stipulato anche anteriormente purché in funzione della presentazione del ricorso. Per quanto riguarda la tutela dei posti di lavoro viene imposto l'obbligo, sempre nell'ipotesi di continuità indiretta, del mantenimento o della riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. Precetto, quest'ultimo, dove la disciplina di fatto che il suo mancato rispetto non potrebbe da solo determinare la risoluzione del concordato.

Tutela evidente anche nel concordato "misto" dove la disciplina di favore della continuità si applicherà anche al piano di concordato che prevede la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni

non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera infatti sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa che coinvolge un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al momento del deposito del ricorso.

Il concordato liquidatorio, fermo restando l'obbligo del soddisfacimento del 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario, è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Con riferimento ai poteri di sindacato del tribunale, l'intervento più significativo è quello relativo alla valutazione della fattibilità economica del piano. Secondo il più recente orientamento della Suprema corte il sindacato sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra alcun limite; il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, è esso pure demandato al giudice, anche se nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il legislatore ha inteso ampliare questo sindacato non più limitato ai casi di manifesta inettitudine del piano: ora il giudice può, tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, valutare caso per caso l'effettiva realizzabilità delle stesse per superare lo stato di crisi e/o insolvenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

IL LESSICO

Cancellato il termine «fallimento»

La riforma rivede il lessico delle norme fallimentari prevedendo la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale». La modifica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

La riforma distingue i concetti di stato di crisi e di insolvenza. La crisi è definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L'insolvenza, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori

6

I CONTROLLI

Per le srl più vincoli sul sindaco

Modificando il Codice civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei limiti.

L'ultima versione del decreto rivede il periodo di tempo per l'adeguamento degli statuti stabilendo che ci saranno 9 mesi a disposizione, a fare data dall'entrata in vigore

Dev'essere mantenuto un numero di dipendente pari alla media di quelli in forza negli ultimi due anni

11

AMMINISTRATORI

Responsabilità più severa per i manager

Si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale: si prevede infatti espressamente che rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Introdotta poi un criterio di liquidazione dei danni per il mancato rispetto dell'obbligo di gestire la società, dopo l'avverarsi di una causa di scioglimento, per garantire integrità e valore del patrimonio. La norma risolve, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'oggettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o sono state tenute in modo irregolare. Interessate tutte le azioni di responsabilità, anche quando siano state promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale

10%

RISORSE AGGIUNTIVE

Il concordato liquidatorio è ora ammissibile solo se i creditori hanno a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore

2

I GRUPPI

Procedura unitaria per le holding

Obiettivo della riforma è consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo, cosa sinora esclusa. È previsto la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza ha investito imprese appartenenti al medesimo gruppo. Resta aperta, in presenza di una domanda unitaria, la scelta tra la predisposizione di un unico piano di concordato pure unitario o di piani diversi, ma reciprocamente collegati, con la necessità di esplicitare le ragioni della scelta in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori. La domanda deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese del gruppo e deve essere allegato il bilancio consolidato

7

ESDEBITAZIONE

Ammesse anche le società

Riformata la disciplina dell'esdebitazione, della liberazione cioè dai debiti residui. Anzitutto, il debitore potrà chiederla subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura. I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede; per le insolvenze di minore portata, l'esdebitazione si applicherà di diritto, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale. Anche le società saranno ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale dopo la verifica dei presupposti di meritevolezza degli amministratori e, nel caso di società di persone, dei soci

12

CURATORI

Al via l'Albo con ingresso agevolato

Istituito l'Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore e previsti i requisiti di onorabilità che gli stessi debbono possedere, oltre che un obbligo di aggiornamento biennale. Si vuole così garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di spiccata onestà.

Nella fase iniziale possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore, in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Nell'assegnazione degli incarichi vanno assicurate trasparenza e turnazione, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto della procedura

Le procedure concorsuali in Italia

Numero di procedure avviate

	FALLIMENTI (1)	CONCORDATI (2)	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
2007	6.159	423	nd
2008	7.504	566	nd
2009	9.381	957	nd
2010	11.232	1.027	76
2011	12.153	975	137
2012	12.543	1.119	165
2013	14.128	2.279	246
2014	15.685	1.828	314
2015	14.729	1.415	392
2016	13.472	817	488
2017	12.009	589	480

(1) Fallimenti dichiarati; (2) concordati ammessi. Fonte: Infocamere per i dati sui fallimenti e i concordati preventivi; elaborazioni su dati del Portale Servizi Telematici del ministero della Giustizia per gli accordi di ristrutturazione